Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **ROMA - Lunedì, 31 agosto 1931 - ANNO IX** **Numero 200**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3.
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane, **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1327.**

REGIO DECRETO-LEGGE 17 luglio 1931, n. **1022.**

Attuazione delle norme contenute nel R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 311, per la soppressione dell'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria e per la concessione dei mutui da parte del Consorzio ai danneggiati dal terremoto del 1908, con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 311, per la soppressione dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, e per la concessione dei mutui richiesti all'Istituto stesso;

Ritenuta la urgente necessità di provvedere alla emanazione delle norme per attuare le disposizioni di cui al citato decreto, sia nei riguardi della liquidazione del soppresso Istituto e della gestione delle sue attività e passività da parte del Ministero delle finanze, sia per l'ordinamento del servizio dei mutui presso il Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 1908, con sede in Roma;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La liquidazione del soppresso Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria — affidata al Ministero delle finanze — viene effettuata da un apposito ufficio alla diretta dipendenza del direttore generale del Tesoro, al quale è attribuita, a tutti gli effetti, la rappresentanza dell'Istituto.

Al direttore generale del Tesoro sono, inoltre, demandate — in quanto hanno attinenza con la gestione della liquidazione — tutte le facoltà e le funzioni attribuite al direttore dell'Istituto dal regolamento interno dell'Istituto stesso, approvato con decreto Ministeriale 24 maggio 1919, ed emanato in applicazione dell'art. 14 del regolamento per il funzionamento dell'Istituto, approvato con R. decreto 18 settembre 1910, n. 842, e successivamente modificato.

Le funzioni già devolute al Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono esercitate dal Ministro per le finanze.

L'Amministrazione dello Stato non assume alcuna responsabilità, diretta od indiretta, sia per quanto riflette la liquidazione dell'Istituto, che per la precedente gestione dell'Istituto stesso.

Art. 2.

L'Istituto compilerà il bilancio della sua gestione a tutto il giorno precedente a quello della sua soppressione, e curerà la consegna al Ministero delle finanze di tutti gli atti, documenti e pratiche, in suo possesso, nonchè di tutte le sue attività.

In base al bilancio di cui sopra sarà iniziata la liquidazione dell'Istituto.

Art. 3.

Il direttore generale del Tesoro, nell'esercizio delle facoltà e delle funzioni di cui al precedente art. 1, sottopone annualmente alla approvazione del Ministro per le finanze il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo; compie gli atti conservativi, ed in genere tutti quegli atti che si rendono necessari per la gestione della liquidazione, autorizza e dispone tutti i pagamenti, nei limiti delle somme previste in bilancio, e tutte le riscossioni.

Esso può, all'occorrenza, delegare — sentito il Ministro per le finanze — alcune delle sue attribuzioni ad altro funzionario del Ministero.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze determinerà, con suo decreto, la quota parte delle spese relative al personale ed ai locali, in dipendenza del servizio che il Ministero è chiamato a disimpegnare per la gestione del soppresso Istituto Vittorio Emanuele III, e per la istruttoria delle domande di mutuo ancora pendenti, e che deve essere rimborsata annualmente al Tesoro.

Tale quota di spesa sarà posta a carico del bilancio della liquidazione dell'Istituto, insieme con tutte le altre spese che si renderanno necessarie per lo svolgimento dei servizi di cui sopra.

Art. 5.

Al Ministero delle finanze è demandata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 311, l'istruttoria di tutte le domande di mutuo che risultino ancora pendenti alla data di soppressione dell'Istituto Vittorio Emanuele III.

Tale istruttoria sarà condotta con le norme vigenti in materia di terremoto e si concluderà con la concessione del contributo a carico dello Stato, e da corrispondere al Consorzio per i mutui ai danneggiati dal terremoto del 1908, con sede in Roma.

Tale contributo sarà liquidato con apposito decreto del Ministro per le finanze, da registrare alla Corte dei conti, nella forma e nella misura stabilite per i contributi terremoti a somministrazione rateale.

La concessione del contributo di cui sopra, o l'eventuale rigetto della domanda, saranno comunicati al richiedente per mezzo del podestà del Comune di residenza.

La domanda di mutuo, insieme con una copia autentica del decreto di concessione del contributo dello Stato, e con la necessaria documentazione, sarà immediatamente trasmessa al Consorzio per i danneggiati dal terremoto del 1908, con sede in Roma, il quale provvederà, con le norme di cui in appresso, alla deliberazione e alla stipulazione del mutuo relativo.

Art. 6.

È in facoltà del Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 di limitare la concessione dei mutui relativi alle domande attualmente pendenti presso l'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria a somma non superiore alla quota di contributo a carico dello Stato, restando in tal caso i mutuatari dispensati dall'obbligo di prestare la garanzia del quarto, di cui all'art. 316 del vigente testo unico delle disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 454.

Detti mutui possono essere concessi in obbligazioni del Consorzio, ovvero in contanti.

Se la concessione del mutuo è fatta in contanti, il mutuatario ha l'obbligo di corrispondere al Consorzio, oltre ai diritti di commissione per spese di amministrazione di cui al seguente art. 7, una provvigione speciale, ratizzata e conglobata nelle semestralità a titolo di compenso per il rischio nel collocamento delle obbligazioni, che verranno emesse in corrispondenza del detto mutuo.

Tale provvigione sarà periodicamente stabilita dal Consorzio, tenuto conto del prezzo corrente delle sue obbligazioni.

Nel caso di restituzione anticipata, volontaria o forzata, il mutuatario dovrà versare per detta provvigione una somma corrispondente al valore attuale delle rate di essa che resterebbero ancora dovute, ove il mutuo avesse la durata contrattualmente stabilita.

Art. 7.

Ai mutui di cui al precedente art. 6 sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento in vigore per gli altri mutui concessi dal Consorzio, anche per quanto riguarda la durata dell'ammortamento, il saggio d'interesse, la misura dell'interesse di mora, la misura dei diritti di commissione per spese d'amministrazione, la garanzia del quarto a carico del mutuatario, e il versamento della percentuale a carico dello Stato per la formazione di un fondo di riserva straordinario di assoluta spettanza del Consorzio: la quale percentuale, peraltro, limitatamente ai mutui di cui alle domande attualmente pendenti presso l'Istituto Vittorio Emanuele III, viene ridotta dal 5 al 3 1/2 % sulle intere quote semestrali di ammortamento dei mutui stessi.

Art. 8.

Le formalità di pubblicazione delle domande di mutuo attualmente pendenti presso l'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria, e dei decreti di attribuzione di possesso ad esse relativi, che risultino già regolarmente adempiute, senza che sia stato tempestivamente notificato atto legale di opposizione, sono valide a tutti gli effetti di legge, anche in ordine ai mutui da concedersi, come sopra, dal Consorzio in relazione alle domande stesse.

Art. 9.

Il capitale del Consorzio e le riserve garantiscono anche le obbligazioni che il Consorzio emetterà in relazione ai mutui di cui al presente decreto.

Inoltre, a maggior garanzia della circolazione del Consorzio, in dipendenza delle obbligazioni già emesse e di quelle da emettersi, anche in relazione dei mutui di cui alle domande attualmente pendenti presso l'Istituto Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria, restano vincolate le somme già versate, e quelle che dovranno versarsi, nel conto corrente fruttifero a favore del Tesoro, aperto presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1634.

Tale vincolo dovrà spiegare effetto fino alla concorrenza di una somma corrispondente al 50 % dell'ammontare delle obbligazioni, che verranno emesse dal Consorzio dopo la pubblicazione del presente decreto.

Art. 10.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate le ulteriori norme che si renderanno necessarie per la completa attuazione del R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 311, e del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 69. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1328.**

REGIO DECRETO 17 luglio 1931, n. **1025.**

Istituzione di trenta magazzini foraggi per i servizi dell'Amministrazione militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 1925, che determina gli stabilimenti di commissariato militare ed il numero di essi;

Ritenuto che la decisione presa dall'Amministrazione della guerra di attuare a gestione diretta il servizio di distribuzione dei foraggi pei quadrupedi dell'Esercito ha reso necessario di disporre di appositi stabilimenti distributori gestiti dall'Amministrazione stessa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli stabilimenti previsti dall'art. 5 del R. decreto 4 novembre 1926, n. 1925, vengono aggiunti i magazzini foraggi, in numero di 30.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 72. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1329.**

REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1931, n. **1043.**

Finanziamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, relativo all'Istituto nazionale L.U.C.E. per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia e fotografia;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare all'Istituto predetto i mezzi occorrenti per il suo sviluppo;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro e l'Opera nazionale combattenti sono autorizzati a concedere un mutuo fino alla concorrenza di 10 milioni all'Istituto nazionale L.U.C.E.

Art. 2.

Il mutuo sarà estinto in 50 annualità posticipate comprensive del capitale e degli interessi calcolati al quattro per cento.

Il pagamento delle singole annualità è garantito dallo Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 311, *foglio* 89. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1330.**

REGIO DECRETO 9 luglio 1931, n. **1029.**

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Casa del Cieco », con sede in Milano.

N. 1029. R. decreto 9 luglio 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Casa del Cieco », con sede in Milano, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1931 - *Anno IX*

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1931.

Approvazione dell'Accordo stipulato a Berlino il 9 gennaio 1931 concernente l'adozione di prescrizioni meno onerose di quelle stabilite dall'allegato I alla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista l. relazione della Direzione generale delle ferrovie lello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C/131/ 4851-1 del 17 agosto 1931-IX;

Vista la nota n. 220167/849 del 6 giugno 1931-IX del Ministero degli affari esteri, con la quale si delega al Ministro per le comunicazioni la firma dell'Accordo di cui la relazione suddetta;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'Accordo stipulato a Berlino (in facoltà dell'art. 4, par. 2, della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.) del 23 ottobre 1924) il giorno 9 gennaio 1931-IX, fra i delegati del Governo italiano da una parte e dei Governi austriaco, cecoslovacco, danese, germanico, jugoslavo, olandese, rumeno, svedese e ungherese dall'altra, accordo al quale hanno successivamente aderito i Governi norvegese e polacco, relativo all'adozione prescrizioni meno onerose di quelle stabilite dall'allegato I alla Convenzione sopra richiamata, concernenti il traffico internazionale degli oggetti esclusi dal trasporto od ammessi sotto determinate condizioni, nel servizio ferroviario con l'Austria, la Cecoslovacchia, la Danimarca, la Germania, la Jugoslavia, la Norvegia, l'Olanda, la Polonia, la Rumania, la Svezia e l'Ungheria.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è incaricata prendere accordi con le Amministrazioni ferroviarie estere interessate per quanto riguarda le modalità di applicazione la durata dell'Accordo di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'Accordo di cui all'art. 1 entra in vigore il 1° settembre 31-IX e sostituisce le analoghe convenzioni abrogate col nostro decreto n. 3866 del 23 giugno 1931-IX.

Roma, addì 26 agosto 1931 - Anno IX

Il Ministro: CIANO.

---

ordo di prescrizioni meno onerose di quelle stabilite dalla Convenzione internazionale del 23 ottobre 1924 relative al traffico internazionale degli oggetti esclusi dal trasporto od ammessi sotto determinate condizioni.

In base all'art. 4 § 2 della Convenzione internazionale, relativa al traffico ferroviario, del 23 ottobre 1924, sono state convenute, con decorrenza dal 1° luglio 1931, le seguenti deroghe alle prescrizioni del nuovo allegato I alla detta Convenzione in vigore da 1° luglio 1931.

Nell'OSSERVAZIONE PRELIMINARE dell'allegato I:

1. Nella cifra marginale 1 la frase « questa denominazione deve essere sottolineata in rosso » viene sostituita con la seguente: Questa denominazione deve essere sottolineata in rosso per quanto riguarda le materie delle classi Ic, IV, V e VI.

2. Alla fine della cifra marginale 3 si aggiungono le frasi seguenti:

Se è ammesso l'imballaggio oppure il carico comune può per tali spedizioni essere ammessa una lettera di vettura comune. Nella lettera di vettura comune gli oggetti ammessi condizionatamente al trasporto devono essere inscritti in particolare e designati nella maniera prescritta nel traffico internazionale.

3. Nella cifra marginale 5 le parole « conforme ai modelli nn. 1 a 10 » vengono sostituite con: conforme ai modelli nn. 1, 1a, 2, 2a, 2b, 3, 4 a 10.

4. Nella cifra marginale 6 le parole « conformi ai modelli nn. 1 a 5, 9 e 10, vengono sostituite con: conforme ai modelli nn. 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 9 e 10.

5. Alla fine della cifra marginale 6 di aggiunge: Per le spedizioni a carro può tralasciarsi l'applicazione ai singoli colli delle etichette del modello n. 4, 5, 9 e 10.

In luogo delle prescrizioni *per le classi Ia ed Ib*, cifre marginali 8 a 44, valgono le seguenti disposizioni:

CLASSE I.

MATERIE SOGGETTE AD ESPLOSIONE.

I a - Esplosivi da mina e da tiro (1).

Sono ammessi al trasporto soltanto gli esplosivi appresso indicati:

A — ESPLOSIVI DA MINA (2).

1° Gruppo: (3) *Esplosivi che possono essere trasportati in piccole partite.*

a) *Esplosivi a base di nitrato di ammonio e cioè:*

Esplosivi al nitrato di ammonio non gelatinosi ed esplosivi al nitrato di ammonio gelatinosi (gelatinizzati per mezzo di dinitrocloridina o di dinitroglicol), alla condizione che essi, tenuti per 48 ore alla temperatura di 75° Celsius, non sviluppino ossidi di azoto e che non siano più pericolosi prima e dopo l'immagazzinaggio all'urto, allo sfregamento o al contatto con la fiamma dell'esplosivo di paragone così composto: 80 % di nitrato di ammonio, 12 % di trinitrotoluolo, 4 % di farina di legno e 4 % di nitroglicerina, alla condizione che, secondo le prescrizioni del paese mittente, essi possono essere spediti alle condizioni meno rigorose valevoli per gli esplosivi.

Il fabbricante deve costantemente assicurarsi con ripetute prove della regolare composizione dell'esplosivo ed ac-

---

(1) A senso del presente Accordo non sono da comprendere fra gli esplosivi le sostanze che non si prestano per il tiro e per provocare esplosioni, le quali non possono detonare al contatto di una fiamma e che non sono più sensibili del denitrobenzolo all'urto od allo sfregamento.

Per quanto concerne la spedizione di una di queste sostanze, se lo speditore nella lettera di vettura certifica che essa non si presta per il tiro o per provocare delle esplosioni, che essa non può detonare al contatto di una fiamma e che non è più sensibile del dinitrobenzolo all'urto od allo sfregamento, tale sostanza non viene considerata come sottoposta alle condizioni prescritte per le materie della classe I a.

(2) Sino a nuovo avviso può negli esplosivi da mina la nitroglicerina essere sostituita in tutto od in parte dal nitroglicol o dalla dinitrocloridrina o da un miscuglio: nitrato di glicerina e sorbite, o da un miscuglio: nitrato di glicol o cloridrina e sorbite, o da un miscuglio: nitrato di glicerina, sorbite, glicol o cloridrina; negli ultimi tre casi con una aggiunta di difenilamina.

(3) Questa divisione in gruppi non influisce per niente sui modi di tassazione previsti dalle tariffe.

certarsi altresì che l'esplosivo stesso non è più pericoloso dell'esplosivo di paragone.

Senza pregiudizio di tale responsabilità del fabbricante, l'autorità competente di sorveglianza dello Stato di partenza ha facoltà di verificare in qualsiasi tempo l'adempienza delle citate disposizioni e, se del caso, proibire il trasporto dell'esplosivo.

b) *Nitrocomposti organici* e cioè:

1. *Trinitrotoluolo, Esanitrodifenilanilina* ed *Acido picrico.*

2. In quantità singole non superiori a gr. 500 e per un peso netto totale di Kg. 5 corrispondente ad un peso lordo di Kg. 15:

quei *composti nitrati,* che non sono più pericolosi dell'acido picrico, *come preparati per scopi scientifici o farmaceutici.*

c) *Nitrocellulosa* (Fulmicotone, cotone collodio) e cioè:

a) Nitrocellulosa, *non compressa,* contenente 75 parti in peso di nitrocellusa secca e 25 parti in peso almeno di acqua o alcool (alcool etilico, propilico, butilico, amilico) oppure un miscuglio in parti uguali di questi alcooli e canfora, inoltre nitrocellulosa non compressa con un contenuto di azoto fino al 12 % nella proporzione di 75 parti in peso di nitrocellulosa secca e 25 parti in peso almeno di xilolo.

β) Nitrocellulosa, *compressa,* contenente almeno 15 % di acqua (85 parti di sostanza secca e 15 parti di acqua).

La nitrocellulosa deve soddisfare alle seguenti condizioni di stabilità:

La nitrocellulosa, riscaldata per 2 ore ad una temperatura di 132° centigradi, non deve svolgere più di 3 cm³ di ossido di azoto per un grammo di nitrocellulosa; la temperatura di detonazione deve essere superiore a 180° centigradi.

d) *Esplosivi analoghi alla polvere nera* (1) della seguente composizione:

— miscuglio di 70 a 75 % di nitrato di sodio, di cui fino al 20 % della quantità totale dell'esplosivo può essere sostituito da nitrato di potassio, 9 ad 11 % di zolfo e 10 a 15 % di carbone sotto la condizione che, secondo le prescrizioni del paese speditore, essi possono essere spediti alle condizioni meno rigorose valevoli per gli esplosivi.

2° Gruppo (2): *Esplosivi che sono ammessi al trasporto soltanto a carro.*

a) *Nitrocomposti organici* sempre che essi, tenuti per 48 ore a 75° C., non alterino il proprio peso e che non siano più pericolosi all'urto, allo sfregamento ed all'accensione.

α) *se insolubili in acqua*: della tetranitrometilanilina (3);

β) *se solubili in acqua*: della trinitroresorcina.

b) *Esplosivi a base di clorati e di perclorati* (miscele di clorati e perclorati alcalini od alcalino-terrosi con composti ricchi di carbonio come carbone, idrocarburi, resine, oli, idrocarburi aromatici nitrati, farine vegetali, sali inorganici e simili) sempre che, in base alle disposizioni del paese mittente, essi siano ammessi al trasporto per ferrovia. *Le miscele di clorati* non devono contenere sali ammoniacali; all'urto, allo sfregamento od all'accensione non devono essere più pericolosi di un esplosivo al clorato della seguente composizione: 80 % di clorato di potassio, 10 % di dinitrotoluolo, 5 % di trinitrotoluolo, 4 % di olio di ricino ed 1 % di farina di legno.

Il fabbricante deve costantemente assicurarsi con ripetute prove della regolare composizione dell'esplosivo ed accertarsi altresì che esso non sia più pericoloso di quello di paragone.

c) *Pentaeritritetetranitrato* (nitropentaeritrite) finemente cristallizzato ed umettato uniformemente con 30 % di acqua; inoltre *Pentaeritritetetranitrato* (nitropentaeritrite) finemente cristallizzato con *il* 10 % *di cera minerale.*

d) *Polvere nera* (polvere esplosiva) (miscela di nitrato di potassio, zolfo e carbone) in polvere, in granelli, o pressata qualora essa all'urto, allo sfregamento ed all'accensione non sia più pericolosa della polvere da caccia più fina della seguente composizione: 75 % di nitrato di potassio, 10 % di zolfo e 15 % di carbone di frangola sempre che, secondo le prescrizioni del paese mittente, esse siano ammesse al trasporto per ferrovia.

e) *Dinamite ed esplosivi analoghi alla dinamite* sempre che, in base alle prescrizioni del paese mittente, siano ammessi al trasporto per ferrovia.

Essi non devono essere più pericolosi della gelatina esplosiva con 93 % di nitroglicerina.

B — ESPLOSIVI DA TIRO.

1° Gruppo (*): *Esplosivi da tiro che sono ammessi al trasporto in piccole partite e cioè:*

Polvere a debole fumo alla nitrocellulosa gelatinizzata e polvere alla nitrocellulosa contenente nitroglicerina a condizione che esse, secondo le prescrizioni del paese mittente, possano essere spedite alle condizioni meno rigorose valevoli per questi esplosivi.

2° Gruppo (*): *Esplosivi da tiro che sono ammessi al trasporto soltanto a carro e cioè:*

a) *Polveri a debole fumo alla nitrocellulosa gelatinizzata che non rispondono alle condizioni previste per il gruppo 1°;*

b) *Polveri a debole fumo alla nitrocellulosa non gelatinizzata (cosidetta polvere di miscela);*

c) *Polvere nera (pressata ed in granuli) e simili polveri atte al tiro.*

Le polveri da tiro indicate sub a) e b) devono avere la stabilità che, secondo le prescrizioni del paese mittente, è richiesta per le polveri da tiro del 1° gruppo.

CONDIZIONI DI TRASPORTO PER GLI ESPLOSIVI NOMINATI SOTTO I-*a*, A e B.

A. — *Imballaggio.*

Per l'imballaggio valgono le norme del paese mittente.

Ogni collo contenente *esplosivi da mina o da tiro del 1° gruppo* deve portare un'etichetta conforme al modello n. 1, ogni collo contenente *esplosivi da mina o da tiro del 2° gruppo* una etichetta del modello n. 1a.

B. — *Trasporto e consegna.*

(1) Non possono essere consegnati a grande velocità:

Esplosivi da mina e da tiro del 2° gruppo.

A grande velocità in piccole partite non possono essere spediti nemmeno *gli altri esplosivi della classe* I-a.

---

(1) Nel traffico con l'Italia, l'Olanda e la Norvegia, *gli esplosivi analoghi alla polvere nera* sono spediti, in piccole partite, in quantità sino a 100 Kg.; se si tratta di quantità maggiori questi esplosivi non sono accettati nel traffico con questi Stati che per spedizioni a carro e cioè alle condizioni degli esplosivi del 2° gruppo.

(2) Questa divisione in gruppi non influisce per niente sui modi di tassazione previsti dalle tariffe.

(3) La tetranitrometilanilina può essere trasportata in piccole partite sino a 200 Kg. imballata in casse contenenti al massimo 25 Kg. di esplosivo ciascuna.

(*) Questa divisione in gruppi non influisce per niente sui modi di tassazione previsti dalle tariffe.

Fanno eccezione:

1. *Gli esplosivi al nitrato di ammonio* [I a A. 1. gruppo a)];

2. *Il trinitratoluolo* [I-a A. 1. gruppo b)];

3. *Gli esplosivi da tiro del 1° gruppo* [I-a B. 1° gruppo].

(2) *Per gli esplosivi da mina e da tiro del 2° gruppo* devesi osservare quanto appresso:

a) questi prodotti non possono essere spediti a stazioni e su linee dove non è consentito il loro trasporto;

b) l'accettazione può essere limitata a determinati giorni e treni qualora le spedizioni non si effettuino con treni speciali;

c) ogni spedizione deve essere preavvisata e consegnata alla gestione di partenza secondo le prescrizioni del paese mittente.

C. — *Lettere di vettura - Certificati.*

(1) L'indicazione della merce deve essere circondata:

a) *una volta in rosso per gli esplosivi da mina e da tiro del 1° gruppo;*

b) *due volte in rosso per gli esplosivi da mina e da tiro del 2° gruppo.*

(2) *Per gli esplosivi da mina e da tiro del 1° gruppo* deve essere certificato nella lettera di vettura da un chimico, riconosciuto dalle superiori autorità competenti, o dall'autorità dei Monopoli di Stato che l'esplosivo, in relazione alle materie che lo compongono ed alle norme in vigore presso il paese mittente, appartiene al 1° gruppo e che è stato sottoposto ad esame.

Inoltre per tutte le spedizioni il mittente dovrà dichiarare nella lettera di vettura che l'imballaggio dell'esplosivo è conforme alle prescrizioni in vigore presso il paese mittente.

Nel caso di trasporto successivo di spedizioni parziali da parte di altri mittenti che non siano le fabbriche di produzione, si potrà prescindere dalla dichiarazione prescritta al primo capoverso del presente punto (2) qualora il mittente dichiari nella lettera di vettura che i colli traggono origine da una fornitura già sottoposta ad esame e certificata, e che l'imballaggio originale non è stato affatto modificato. A richiesta, ciò dovrà essere dimostrato in modo autentico.

Sono inoltre necessari tutti quei certificati che siano richiesti dalle speciali prescrizioni legali vigenti presso gli Stati contraenti sul cui territorio i trasporti devono essere istradati.

(3) *Per gli esplosivi da mina e da tiro del 2° gruppo* devesi osservare quanto appresso:

a) le lettere di vettura devono contenere, oltre alle marche ed ai numeri, il quantitativo e la specie dei recipienti, nonchè il peso lordo di ogni singolo recipiente;

b) nelle lettere di vettura deve essere certificato dal mittente che la natura e l'imballaggio delle sostanze esplosive corrispondono alle prescrizioni del paese di partenza. Inoltre ogni spedizione di *cartucce di dinamite* deve essere accompagnata da un certificato di origine legalizzato, rilasciato dal fabbricante, nonchè da un certificato di un chimico, autorizzato dall'autorità competente, o dall'autorità per i Monopoli attestante la regolarità della composizione e dell'imballaggio;

c) sono inoltre necessari tutti quei certificati che siano richiesti dalle speciali prescrizioni legali vigenti presso gli Stati contraenti sul cui territorio i trasporti devono essere istradati.

D. — *Mezzi di trasporto.*

(1) *Gli esplosivi di qualsiasi natura* devono essere trasportati in carri coperti.

(2) *Per gli esplosivi da mina e da tiro del 2° gruppo* vale quanto segue:

a) possono essere utilizzati soltanto carri con organi di repulsione e di trazione a molla, con copertura solida e sicura, con pareti prive di fessure, aventi porte a buona chiusura e, possibilmente, sprovvisti di freno;

b) non possono essere utilizzati carri nel cui interno sporgono chiodi, viti, dadi, bulloni;

c) le porte e le finestre dei carri devono chiudere perfettamente ed essere tenute chiuse;

d) possono adoperarsi solo carri dalla cui visita periodica sia trascorso più di un mese, dalla cui ultima lubrificazione siano trascorsi meno di due mesi o che non sono destinati alla visita entro il termine di un mese dal carico;

e) le spedizioni devono essere trasportate dalla stazione mittente a quella di destinazione nello stesso carro, e potranno essere trasbordate durante il percorso soltanto in caso di assoluta necessità;

f) i carri carichi devono portare nella parte superiore, sulla parete anteriore e posteriore oppure lungo le pareti laterali in maniera ben visibile delle banderuole rettangolari nere con una « P » in bianco.

E. — *Carico ed altre prescrizioni.*

(1) *Gli esplosivi* (Ia) non possono essere caricati nello stesso carro insieme con i pezzi *di artifizio per segnali* (Classe I*b*. 3), con gli *inneschi detonanti* (Classe I*b*. 5 A), con *gli inneschi detonanti istantanei* (Classe Ib. 5 C) e con le munizioni nominate *nella classe* I*b* 12.

Gli esplosivi da mina e da tiro del 2° gruppo non possono essere caricati nello stesso carro insieme con i liquidi combustibili (Classe III a) del gruppo A I.

(2) Per il carico ed il maneggio *degli esplosivi da mina e da tiro del 2° gruppo* deve inoltre esservarsi quanto segue:

a) i colli devono essere stivati nei carri ferroviari solidamente in modo da garantirli contro ogni sfregamento, scosse, urti, riversamenti e cadute dagli strati superiori. In modo speciale osservasi che i fusti (barili) non possono essere caricati in piedi (col fondo all'insù) ma devono invece essere caricati orizzontalmente parallelamente alla lunghezza del carro ed assicurati, contro qualsiasi movimento di rotolamento, a mezzo di cunei di legno ricoperti di stuoia;

b) spetta al mittente la fornitura degli speciali attrezzi di carico e dei segnali di avvertimento (coperte, banderuole e simili); questi vengono poi riconsegnati al destinatario assieme alla merce;

c) nei riguardi delle misure precauzionali che si debbono osservare nelle stazioni e durante il viaggio, e per quanto concerne la determinazione dei treni e l'ubicazione dei carri carichi di esplosivi nei treni stessi, il preavviso alle stazioni intermedie ed alle Amministrazioni interessate al trasporto, l'avviso alla stazione di destinazione e la consegna delle spedizioni, si applicano i regolamenti interni valevoli per le stazioni o per le linee rispettive.

I b - Munizioni.

Sono ammesse al trasporto solo le seguenti munizioni:

1. *Le micce non innescate*:

a) *micce a combustione rapida* (micce composte di un tubo spesso a grande sezione trasversale con anima di polvere nera, oppure con anima costituita da filamenti di fulmicotone nitrato).

Per quanto riguarda le micce a combustione lenta vedasi la classe I c. 1°);

b) *cordoni detonanti* (tubi metallici a pareti sottili, di piccola sezione trasversale, con anima riempita di una materia esplosiva che non sia più pericolosa dell'acido picrico puro, oppure cordoni tessuti di piccola sezione con anima riempita di una materia esplosiva che non sia più pericolosa del tetranitrato di pentaeritrite - nitropentaeritrite).

Per quanto riguarda le micce detonanti istantanee vedasi 5° C.

2. *Gli inneschi non detonanti* (inneschi che non producono effetti dirompenti nè per l'azione di capsule esplosive, nè con altri mezzi).

a) *capsule per armi da fuoco e per munizioni;*

b) *bossoli vuoti e cartucce vuote,* con capsula, per armi da fuoco;

c) *stoppini, stoppini a vite, ed altri inneschi analoghi* contenenti una piccola carica di polvere nera, azionati per sfregamento, per percussione od elettricamente.

Gli inneschi non detonanti per granate a mano (anche provvisti di manico), *le capsule di polvere per granate a mano munite di manico per esercitazioni o per altre munizioni;* in ambedue i casi se rispondenti alle norme in vigore presso il paese di partenza;

d) *spolette di proiettili senza inneschi od altri dispositivi atti a provocare effetti dirompenti, inneschi per spolette di proiettili e simili.*

3. *I pezzi di artificio per segnali* specialmente *i grossi colpi di cannone* contenenti al massimo 200 grammi di polvere nera in grani o 70 grammi di polvere a debole fumo ed i *petardi per ferrovia* a condizione che essi siano conformi alle prescrizioni del paese mittente.

Per quanto riguarda i piccoli colpi di cannone, contenenti al massimo 75 grammi di polvere in grani, utilizzati per i pezzi di artifizio, vedasi I c. 3°. b).

4. *Cartucce per armi da fuoco portatili*:

a) *cartucce cariche con bossolo metallico.* I proiettili devono essere adattati ai bossoli in modo che non possano distaccarsene e non permettano la fuoruscita della carica di polvere;

b) *cartucce cariche i cui bossoli sono metallici solo in parte.* L'intera carica deve essere contenuta nel fondo metallico della cartuccia ed essere chiusa con un tappo od uno stoppino. Il cartone deve essere abbastanza resistente per non rompersi durante il percorso;

c) *cartucce di cartone ad accensione centrale, cariche.* Il cartone deve essere abbastanza resistente per non rompersi durante il trasporto;

d) *cartucce Flobert a palle* (munizioni Flobert);

e) *cartucce Flobert a pallini di piombo* (munizioni Flobert);

f) *cartucce Flobert senza nè palle nè pallini.*

5. A) *Gli inneschi detonanti*:

a) *detonatori* (con inneschi a tempo o non);

b) *detonatori muniti d'inneschi elettrici* (a tempo o non);

c) *detonatori congiunti solidamente ad una miccia di polvere nera;*

d) *detonatori a tempo e muniti d'innesco* (cartucce di scandaglio per mezzo dell'eco);

e) *detonatori collegati con una carica di trasmissione composta di un esplosivo compresso* che non sia più pericoloso della tetranitrometilanilina, così dette cariche di accensione (detonatori);

f) *detonatori in spolette di proiettili con o senza carica di trasmissione;*

g) *inneschi detonanti per granate a mano* (anche muniti di manico).

B) *Le capsule per scandaglio* (detonatori, anche con capsule, chiusi in tubi di latta - bombe per scandaglio galleggianti o non -).

C) *Le micce detonanti istantanee* (cordoncino tessuto a piccola sezione trasversale con un'anima riempita di una materia esplosiva che non sia più pericolosa della pentaeritrite-tetranitrato) se rispondente alle prescrizioni del paese di partenza.

6. *Munizioni militari varie* non altrimenti nominate (ad esempio: cartucce, proiettili carichi), tutti SENZA innesco se rispondenti alle prescrizioni del paese di partenza.

7. *Granate a mano e per fucile,* SENZA innesco, se rispondenti alle prescrizioni del paese di partenza.

8. *Cariche esplosive per proiettili con effetto dirompente, torpedini e mine,* inoltre *scatole esplodenti e simili, bossoli a base di tetryl* tutti SENZA capsule, se rispondenti alle prescrizioni del paese di partenza.

9. *Mezzi per illuminazione e per segnalazioni.*

Vi appartengono in particolare:

Le cartucce per illuminazione e per segnalazioni. Segnali a granate; Bossoli a traccia di luce; Segnali luminosi a mano; Fuochi per identificare il bersaglio con comparsa di fuoco o di polvere.	La carica per il lancio e per la illuminazione deve essere così compatta da evitare che la sostanza esploda quando vi si dia fuoco.

Cartucce lampo (lampi alla partenza del colpo).

10. *Sostanze fumogene* se rispondenti alle prescrizioni del paese di partenza.

11. *Sostanze per produrre la nebbia* se rispondenti alle prescrizioni del paese di partenza.

12. *Le munizioni nominate sub* 6 *a* 8 CON detonatori od inneschi assolutamente assicurati, se queste munizioni rispondono alle prescrizioni del paese di partenza e se sono consegnate per spedizioni a carro.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A. — *Imballaggio.*

Per l'imballaggio valgono le prescrizioni del paese di partenza.

Ogni collo contenente *materie delle cifre* 3, 5 A e 5 C deve essere provvisto di una etichetta conforme al modello n. 2; ogni collo contenente *materie delle cifre* 6, 7, 8 e 9 di una etichetta conforme al modello n. 1 ed ogni collo contenente *materie della cifra* 12 di una etichetta conforme al modello n. 2 a.

B. — *Certificati - Lettere di vettura.*

(1) L'indicazione della merce deve essere circondata:

a) una volta in nero *per le materie delle cifre* 3, 5A e 5C;

b) una volta in rosso *per le materie delle cifre* 6, 7, 8 *e* 9;

c) due volte in nero *per le materie della cifra* 12.

(2) Nelle lettere di vettura per *le munizioni della classe I b.,* fatta eccezione per quelle nominate sub 1 a), il mittente deve certificare che la natura e l'imballaggio delle munizioni corrispondono alle prescrizioni del paese di partenza.

(3) La dichiarazione sulla natura e sull'imballaggio deve essere confermata *per le munizioni delle cifre* 6 *a* 9 *e* 12

dalle autorità competenti o da un chimico o da un perito riconosciuto da esse; nella lettera di vettura deve essere fatto richiamo a tale dichiarazione.

(4) Sono inoltre necessari tutti quei certificati che siano richiesti dalle speciali prescrizioni legali vigenti presso gli Stati contraenti sul cui territorio i trasporti devono essere instradati.

C. — *Mezzi di trasporto.*

(1) Per il trasporto delle *munizioni di ogni genere* devono essere adoperati carri coperti.

(2) *Per le munizioni della cifra* 12 valgono inoltre le prescrizioni della classe Ia sotto D (Mezzi di trasporto) alinea (2).

D. — *Carico.*

(1) *I pezzi di artificio per segnali* (cifra 3), *gli inneschi detonanti* (cifra 5 A), *le micce detonanti istantanee* (cifra 5 C) e le *munizioni nominate nella cifra* 12 non possono essere caricate nello stesso carro insieme con: *gli esplosivi* (Ia), *con le munizioni delle cifre* 6, 7, 8 e 9 e neppure *con i liquidi combustibili* (classe IIIa) *del gruppo A.* 1.

(2) *Per le munizioni della cifra* 12 valgono inoltre le prescrizioni della classe Ia sotto E (Carico ed altre prescrizioni) alinea (2).

E. — *Modo di trasporto.*

Non è ammesso il trasporto a grande velocità *delle munizioni delle cifre* 3, 5A, 5C, 6, 7, 8, 9 e 12.

Nelle prescrizioni per la *classe Ic* (*Mezzi di accensione, pezzi di artifizio, ecc.*).

(1) Le cifre 3*a*) e 3*b*) dell'introduzione - cifra marginale 48 - prendono il seguente tenore:

3. *I pezzi di artifizio*:

a) *Bombe e fuochi da mortaio,* cioè dei pezzi di artifizio lanciati a mezzo del mortaio (1) del peso massimo di 9 Kg. compresa la carica propulsiva (peso lordo 12 Kg.).

Bombe incendiarie, razzi, candele romane, fontane, ruote e pezzi di artifizio similari con cariche che non possono superare il peso di 500 grammi per pezzo;

b) *Piccoli colpi di cannoni o mortaretti di carta* consistenti in un cartoccio attorcigliato di spago e spalmato di colla contenente al massimo 75 grammi di polvere in grani oppure 25 grammi di carica esplosiva (polvere di alluminio e perclorato di potassio senza zolfo) ed inoltre *i colpi di fucile* [petardi (1)] costituiti da un cartoccio di forma cilindrica, chiuso alle due estremità, con al massimo 20 grammi di polvere granulare, entrambi provvisti di miccia, la cui anima alla estremità esteriore deve essere coperta, *ed altri pezzi simili destinati a produrre una forte detonazione.*

Per quanto concerne i grandi colpi di cannone (fuochi di artifizio per segnali) vedasi classe Ib 3°.

(Le note in basso dell'Allegato I alla C. I. M. rimangono inalterate).

2. Nelle condizioni di trasporto Capitolo A (*Imballaggio*) all'alinea (1) - cifra marginale 49 - l'ultima frase « *per gli oggetti nominati sotto* 2° i coperchi delle casse debbono essere fissati a mezzo di viti » deve essere soppresso.

3. Nello stesso capitolo dell'alinea (2) k) - cifra marginale 63 aggiungere in fine:

Nelle bombe aventi un peso lordo superiore a 5 Kg., la carica di lancio deve essere protetta da un tubo di cartone ricoprente la parte inferiore della bomba. L'imballaggio deve essere fatto in casse riempiendo accuratamente gli spazi vuoti con farina di legno o materie simili.

4. L'alinea (4) dello stesso capitolo - cifra marginale 66 - deve essere soppresso.

5. Il principio della 2ª frase dell'alinea (5) dello stesso capitolo - cifra marginale 67 - avrà il seguente tenore:

Il peso totale della materia esplosiva (carica di lancio, carica di scoppio e carica di illuminazione) non deve oltrepassare i 20 Kg. per *le materie indicate sotto* 1° *e*), 36 Kg. per *i pezzi di artifizio propriamente detti nominati sotto* 3° *a*), 25 Kg. per i piccoli pezzi ecc.......... come prima.

6. L'alinea (6) dello stesso capitolo - cifra marginale 68 - va sostituito come segue:

(6) Ogni collo contenente *delle sostanze nominate sotto* 2° *a*), 2° *b*) *β*), 2° *c*), 2° *f*) e 3° deve portare un'etichetta conforme al modello n. 2 b.

7. Nel capitolo B (*Altre prescrizioni*) l'alinea (4) - cifra marginale 72 - avrà il seguente tenore:

(4) Per quanto concerne *gli articoli nominati sub* 1° *b*), 1° *d*), 1° *e*), 2° *a*) 2° *b*) *β*), 2° *e*), 2° *f*) e 3° lo speditore deve dichiarare nelle lettere di vettura che la natura delle merci e l'imballaggio rispondono alle prescrizioni stabilite nella classe Ic dell'allegato I alla Convenzione internazionale oppure a quelle di questo accordo.

8. Il capitolo C (*Modo di trasporto*) - cifra marginale 74 - va cancellato.

1. Nelle prescrizioni per la *classe Id* (*gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione*) nelle *disposizioni iniziali* - cifra marginale 76 - al numero 7 dopo la parola « *Cloro* » bisogna aggiungere: *acido cloridrico* ed inoltre dopo le parole « *tetrossido di azoto* » quanto segue:

T-*gas* (miscela di ossido di etilene ed acido carbonico la cui pressione fino a 50° C. non oltrepassa quella del cloro liquefatto).

2. Al numero 8° dopo le parole « lancia profumo » bisogna aggiungere:

Cloruro di vinile, Bromuro di metile §§).

3. Con riferimento al richiamo §§ del bromuro di metile porre come nota a piè pagina:

(§§) La miscela di bromuro di metile e bromuro di etilene nella proporzione 1:1 è ammessa al trasporto senza condizioni.

Nel capitolo B (*Prove ufficiali dei recipienti*) di questa classe l'alinea (2) b) - cifra marginale 82 - prende il seguente tenore:

b) *Per i gas liquefatti nominati sub* 5°, 6°, 7° *ed* 8°:

Acido carbonico	190	Kg/cm²
Gas d'olio liquefatto	190	»
Protossido d'azoto	180	»
Etilene	225	»
Acido cloridrico	110	»
Etano	95	»
Z-gas	40	»
Propilene	35	»
Ammoniaca	30	»
Ossicloruro di carbonio (fosgene)	15	»
Cloro, T-gas	22	»
Acido solforoso	12	»
Tetrossido di azoto	22	Kg/cm°
Cloruro di metile	16	»
Etere metilico	16	»
Metilamina	14	»
Cloruro di etile, bromuro di metile, etilamina	10	»
Ossido di etilene e butadiene .	10	»
Cloruro di vinile	11	»

Nel capitolo D (*Riempimento dei recipienti*) si deve nell'alinea (2) - cifra marginale 90 - aggiungere alla fine:

per l'acido cloridrico	1 Kg. di liquido per litri 1,50 (1)	della capacità del recipiente
» il cloruro di vinile	1 » » » » 1,26	
» il bromuro di metile	1 » » » » 0,70	
» il T - gas	1 » » » » 1,34	

Nel capitolo E (*Altre prescrizioni*) si deve:

1. Nell'alinea (2) - cifra marginale 95 - sopprimere l'ultima frase « I recipienti di acido carbonico, gas d'olio e protossido di azoto caricati alla rinfusa devono essere dipinti in bianco ».

2. Nell'alinea (6) - cifra marginale 99 - al terzo capoverso del numero 1° e così pure al numero 6° cambiare la parola « novembre » con: ottobre.

Nelle prescrizioni per *la Classe II* (*Materie soggette ad infiammazione spontanea*):

1. Nel capitolo A (*Imballaggio*) si deve aggiungere alla fine dell'alinea (6) - cifra marginale 129: L'imballaggio non è necessario se per il trasporto si adoperano carri di ferro muniti di coperchio.

2. Nello stesso capitolo A (*Imballaggio*) *si deve sopprimere l'alinea* (17) - cifra marginale 140.

3. Nel capitolo B (*Altre prescrizioni*) nell'alinea (2) - cifra marginale 142 - va aggiunta la nuova lettera *e*) del seguente tenore:

e) *α*) I *fuselli di carta* (12°) che dopo essere stati intrisi di vernice, di grasso, o d'olio sono stati scaldati e poi raffreddati così a lungo ed in maniera da potersi escludere ogni pericolo d'infiammazione spontanea;

β) *la carta e gli anelli di cartone* secchi e che sono stati esposti all'aria così a lungo ed in maniera da potersi escludere ogni pericolo d'infiammazione spontanea.

[le lettere attuali *e*) ed *f*) divengono *f*) e *g*)].

4. Nel capitolo B (*Altre prescrizioni*) va soppressa l'alinea (4) - cifra marginale 144.

5. Nel capitolo B (*Altre prescrizioni*) nell'alinea (5) - cifra marginale 145 - occorre cambiare la frase « durante i mesi di marzo ad ottobre » con la frase: durante i mesi di aprile a settembre.

6. Nel capitolo B (*Altre prescrizioni*) va soppresso l'alinea (8) - cifra marginale 148.

7. L'intero capitolo D (*Carico*) - cifra marginale 151 - va soppresso ugualmente.

8. Al posto del capitolo D soppresso va messo il nuovo capitolo D (*Lettere di vettura*).

D. — *Lettere di vettura.*

Nelle lettere di vettura, sotto la denominazione della merce, si deve scrivere o sottolineare in rosso l'annotazione « Materie soggette ad infiammazione spontanea - merce della Classe II ».

Al posto delle prescrizioni *per la classe IIIa* - cifre marginali da 152 a 169 - valgono le disposizioni seguenti:

(1) Nel traffico con l'Italia la massima carica ammessa è di Kg. 1 di liquido per litri 1,70 della capacità del recipiente.

CLASSE III.

MATERIE INFIAMMABILI.

III a — **Liquidi combustibili** (*).

I liquidi appresso specificati ed i loro miscugli artificiali allo stato liquido oppure ancora pastosi alla temperatura di 15° C. (in seguito brevemente detti « liquidi combustibili ») sono sottoposti a condizioni speciali:

A) *Liquidi combustibili dei gruppi A* 1, 2 *e* 3 che essi stessi o le loro frazioni liquide combustibili non si mescolano con l'acqua.

1. *Liquidi combustibili del gruppo A* 1, e cioè quelli che hanno un punto d'infiammabilità al disotto di 21° C. (**) e che di materie solide (***) disciolte od in sospensione nei liquidi:

a) Non ne contengono più del 30 % in tutto.

Rientrano particolarmente in questo gruppo: i petroli naturali molto leggeri, i prodotti di testa della distillazione del catrame e degli oli da gas, il solfuro di carbonio, l'etere etilico, il collodio ed altre soluzioni contenenti etere etilico, dei petroli greggi ed altri oli greggi nonchè i loro prodotti di distillazione molto fluidi, come le essenze leggere di petrolio, le benzine leggere e pesanti, la benzina-nafta, la ligroina e diversi prodotti di distillazione del carbone fossile quali: l'olio leggero, il benzolo, il tuololo, alcune vernici alla nitrocellulosa.

b) Ne contengono più del 30 % in tutto.

Appartengono specialmente a questo gruppo: per esempio, alcuni colori per cuoi e da stampa, vernici e soluzioni di caucciù (gomma).

2. *Liquidi combustibili del gruppo A* 2 e cioè quelli il cui punto d'infiammabilità è compreso fra 21° e 55° C. (**) e che non contengono in tutto più del 30 % di materie solide (***) solubili od in sospensione nei liquidi. Rientrano particolarmente in questo gruppo: il petrolio d'illuminazione il petrolio-testo, lo « Standard-White » greggio o depurato, la cherosina, diversi prodotti leggeri della distillazione del catrame di legno, di torba, di lignite e di carbon fossile, come per esempio il solvente-nafta, lo xilolo, il succedaneo dell'essenza di trementina (« White Spirit ») nonchè l'essenza di trementina vegetale ed alcune miscele di alcooli e benzoli.

3. *Liquidi combustibili del gruppo A* 3 e cioè quelli il cui punto d'infiammabilità è superiore a 55° C. senza sorpassare 100° C. (**) e che non contengono in tutto più di 30 % di materie solide (***) disciolte od in sospensione nei liquidi. Rientrano particolarmente in questo gruppo: il catrame di carbon fossile distillato, il catrame greggio, l'olio solare, alcuni oli per motori a combustione interna, gli oli di catrame di legno, di torba, di lignite e di carbon fossile, gli oli di schisto, gli oli per pulire, gli oli da gas e gli oli di paraffina.

B) *Liquidi combustibili del gruppo B* e cioè quelli che essi stessi o le loro frazioni di liquidi combustibili possono mescolarsi con acqua in quantità non definita che hanno un punto d'infiammabilità inferiore a 21° C. (**) e che non contengono in tutto più del 30 % di materie solide (***) solu-

(*) Piccoli pacchi imballati secondo l'uso del commercio - anche quali campioni di liquidi combustibili di tutti i gruppi [per il gruppo A 1*a*) sino al peso netto massimo di grammi 200 per ogni piccolo pacco] - riuniti in solido imballaggio collettore (ferro bianco, legno o cartone) in maniera da essere sicuri da rottura, sono ammessi al trasporto senza condizioni.

(**) Il punto di infiammabilità è determinato con l'apparecchio Abel-Pensky rapportandolo alla pressione di 760 mm

(***) Devono essere assimilati alle materie solide gli oli consistenti (oli di lino spessi) o le materie similari che hanno un punto d'infiammabilità superiore a 100° C.

bili od in sospensione nei liquidi. Rientrano particolarmente in questo gruppo per esempio: lo spirito di legno (metanolo) greggio o rettificato e i suoi miscugli, l'alcool etilico e suoi miscugli, lo spirito denaturato e le sostanze comunemente adoperate per denaturarlo (miscuglio di piridina e metanolo), l'acetone e suoi miscugli, l'aldeide acetica e suoi miscugli.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

A. — *Imballaggio.*

(1) L'imballaggio deve essere fatto in recipienti robusti, stagni e ben chiusi di materiali (lamiera di ferro o di altri metalli, vetro, grès, legno) che non possono essere intaccati dal liquido contenutovi. È vietato l'uso dei recipienti di legno per i *liquidi combustibili del gruppo A* 1 nonchè *per lo xilolo e l'acetato di amile.* Questo divieto non si applica tuttavia ai *miscugli nei quali sono sciolti il caucciù* (gomma) *od altre materie analoghe;* per queste materie possono adoperarsi forti fusti di legno di quercia muniti di cerchi di ferro.

(2) I recipienti di vetro o di grès devono essere solidamente sistemati da soli od in più di uno, mediante adatte materie d'imballaggio, in altri robusti recipienti (cesti di vimini o di metallo, mastelli o casse).

Questi recipienti esterni, ad eccezione delle casse, saranno provvisti di buone, robuste maniglie. I recipienti esterni scoperti devono avere una copertura di protezione, e se questa è fatta di paglia, giunco, cannucce od altre materie analoghe facilmente infiammabili, dovrà essere impregnata di latte d'argilla o di calce ecc. mescolato con vetro solubile. Il peso lordo di un collo siffatto non deve superare 75 Kg.

I recipienti di latta il cui contenuto oltrepassa il 5 Kg. devono avere delle giunture ripiegate e saldate. I recipienti di latta *contenenti liquidi combustibili del gruppo A* 1 *a*) in quantità superiore a 20 Kg. di peso netto devono essere riposti solidamente in altri recipienti; per quanto concerne l'arredamento di questi ultimi recipienti si applicano per analogia le prescrizioni sopra menzionate. Il peso lordo di un tale collo non deve oltrepassare i 75 Kg. I *comuni* recipienti di lamiera di ferro, che contengono *etere etilico o solfuro di carbonio,* devono sempre (anche per quantità inferiori ai 20 Kg.) essere solidamente sistemati in ugual modo in recipienti esterni di tale specie. I recipienti esterni non sono tuttavia necessari se l'etere etilico o il solfuro di carbonio sono imballati in recipienti *saldati* a perfetta tenuta e di sicura chiusura costituiti di *forte* lamiera di ferro.

(3) I recipienti di lamiera di ferro o di altri metalli devono essere riempiti con i *liquidi combustibili indicati sub A* 1 *a*) solo fino al 95 % della loro capacità alla temperatura di 15° C.

(4) Ciascun collo contenente *liquidi indicati sotto A* 1 *a*) *e b*) deve portare l'etichetta del modello n. 3. I cesti ed i mastelli contenenti *liquidi indicati sotto A* 1 *a*) devono inoltre portare una etichetta del modello n. 7. Essi non devono essere portati sulle spalle o sulla schiena. Devono essere trasportati solo con i così detti carrettini per sacchi.

B. — *Lettere di vettura.*

(1) Nelle lettere di vettura sotto la denominazione della merce, fatta secondo la tariffa o secondo l'uso del commercio, devesi aggiungere l'annotazione: « Merce della classe III *a*, gruppo ..... (secondo è detto in principio).

Quest'annotazione deve essere scritta o sottolineata in rosso.

(2) Se manca l'indicazione del gruppo il trasporto viene trattato secondo le prescrizioni stabilite pel gruppo A 1 *a*).

C. — *Altre prescrizioni.*

(1) Sotto l'osservanza delle prescrizioni relative ai recipienti, stabilite nel capitolo A - imballaggio - è permesso d'imballare insieme con altri oggetti, entro robusti recipienti di legno a perfetta tenuta e ben chiusi:

a) *i liquidi nominati sotto A* 1 *a*) in quantità totale non superiore a 60 Kg.; per il solfuro di carbonio però solo sino a 5 Kg.; per i petroli naturali molto leggeri, l'etere etilico, il collodio ed altre soluzioni contenenti etere etilico solo sino a 20 Kg.;

b) *i liquidi nominati sotto A* 1 *b*), *A* 2, *A* 3 *e B* senza restrizioni.

Le automobili possono essere trasportate con dei serbatoi di benzina pieni anche in carri coperti a condizione che la condotta della benzina al carburatore sia chiusa o che sia tolta la soprapressione del serbatoio, restando inteso che in entrambi i casi il carburatore sia vuotato per il funzionamento del motore. I serbatoi ausiliari uniti solidamente alla vettura possono anche essi essere pieni di carburante a condizione che essi siano perfettamente chiusi.

(2) Il trasporto deve effettuarsi in carri aperti; tuttavia possono ugualmente essere caricati in carri coperti, senza tener conto del numero dei colli - sia isolamente, sia imballati insieme con altri oggetti conformemente alle disposizioni dell'alinea (1) *a*) e *b*) - *i liquidi nominati sotto A* 1*a*) contenuti in recipienti il cui peso lordo totale non oltrepassi 60 Kg. - 12 Kg. *per il solfuro di carbonio e* 20 Kg. *per i petroli naturali molto leggeri, l'etere etilico, il colodio ed atre soluzioni contenenti etere etilico - i liquidi nominati sotto A* 1 *b*), *A* 2, *A* 3 *nonchè l'acetone e suoi miscugli* contenuti in recipienti il cui peso lordo non oltrepassi 80 Kg. ed i *liquidi nominati sotto B* (eccezione fatta dell'acetone e suoi miscugli) contenuti in recipienti di qualsiasi grandezza. In questo caso le giunture dei recipienti di latta debbono essere ripiegate e saldate con la massima cura. I recipienti di vetro o di terra cotta devono in tal caso essere riposti in recipienti esterni a pareti intere e perfettamente chiusi (esclusi i cesti). I recipienti isolati ammessi al trasporto in carri coperti possono anche essere riposti stabilmente in altri recipienti collettori del peso lordo non superiore a 100 Kg. I singoli recipienti debbono essere assicurati nel recipiente collettore contro qualsiasi spostamento. Così pure lo spirito in bottiglie di vetro riposte poi in casse a piani può anche essere trasportato come carico completo in carri coperti, in questo caso non occorre la copertura di protezione prescritta al capitolo A alinea (2) 2° capoverso, sempre che le singole bottiglie non contengano più di un litro e sempre che i recipienti esterni siano assicurati nel carro contro i capovolgimenti e le cadute dagli strati superiori.

Anche l'etere etilico in bottiglie di vetro, con un contenuto singolo non superiore a 250 grammi, accuratamente imballate e rinchiuse dentro robusti recipienti di legno a perfetta chiusura e fino al peso lordo massimo di 50 Kg., può essere trasportato in carri coperti.

(3) Devesi inoltre osservare quanto appresso per i *liquidi nominati sotto A* 1 *a*) *e b*):

a) prima di incominciare il carico saranno applicate ai due lati del carro delle etichette del modello n. 3 ed inoltre del modello n. 11;

b) i colli devono essere collocati in modo stabile nei carri. I cesti ed i mastelli scoperti saranno assicurati ai carri e non dovranno essere sovrapposti;

c) i recipienti che durante il trasporto si deteriorassero, saranno immediatamente scaricati e, se non è possibile ripararli sollecitamente, potranno essere venduti con il contenuto che vi sarà rimasto, per conto dello speditore, senza alcuna formalità;

d) i recipienti vuoti sono ammessi al trasporto solo se sono ben chiusi, i recipienti di ferro o di altro metallo vuoti, ben chiusi, possono essere trasportati in carri coperti. I recipienti non metallici devono essere trasportati in carri scoperti. Nella lettera di vettura deve essere indicato a quale uso avevano prima servito i recipienti.

Per l'acetone e suoi miscugli devono essere ugualmente osservate le prescrizioni sotto *b*) sino a *d*).

(4) Per il trasporto di *tutti i liquidi della classe IIIa* in carri serbatoi valgono le prescrizioni indicate nel capitolo A (Imballaggio) alinea (1) e nel capitolo B (Lettere di vettura); inoltre per *i liquidi dei gruppi A 1 ed A 2* si applicano le prescrizioni del capitolo A (Imballaggio) alinea (3) e del capitolo C (Altre prescrizioni) alinea (3) *a*).

Tuttavia la disposizione del capitolo A (Imballaggio) alinea (3) non è obbligatoria per i carri serbatoio purchè essi siano provvisti di dispositivi atti ad impedire da un lato la produzione di tensioni interne e dall'altro la propagazione del fuoco dall'esterno nell'interno del serbatoio (*).

I serbatoi dei carri-serbatoi devono essere costruiti in lamiera di ferro od in lamiera di altri metalli e devono essere collegati elettricamente con la sottostruttura.

D. — *Carico.*

I liquidi combustibili ed i recipienti vuoti che contenevano questi liquidi non sono ammessi al trasporto a grande velocità per spedizioni parziali. È fatta eccezione, senza tener conto del numero dei colli caricati in un carro, per i liquidi seguenti sotto l'osservanza delle prescrizioni del capitolo C (altre prescrizioni) alinea (2).

1. I liquidi indicati sotto A 1 *a*) in recipienti il cui peso lordo non superi i 60 Kg., però per il solfuro di carbonio 12 Kg. e 20 Kg. per i petroli naturali molto leggeri, l'etere etilico, il collodio e le altre soluzioni che contengono dell'etere etilico.

2. I liquidi indicati sotto A 1 *b*), A 2, A 3 e B contenuti in recipienti il cui peso lordo non superi 80 Kg.

Se i recipienti singoli sono stabilmente sistemati in recipienti collettori allora questi possono raggiungere il peso lordo massimo di 100 Kg.

3. L'etere etilico in bottiglie di vetro contenenti ciascuna non oltre 250 grammi accuratamente imballate in robusti recipienti di legno a perfetta chiusura il cui peso lordo non supera 50 Kg.

4. I recipienti vuoti di ferro o di altro metallo chiusi ermeticamente.

E. — *Carico.*

I *liquidi combustibili della classe IIIa gruppo A* 1, non debbono essere caricati nello stesso carro con *gli esplosivi da mina e da tiro della classe Ia A e B 2° gruppo nè con le sostanze della classe Ib indicate sotto 3°, 5° A, 5° C e 12°.*

Nelle prescrizioni per la *classe IIIb* (*Materie solide infiammabili*):

1. Si dà il seguente tenore al punto 3° delle condizioni preliminari - cifra marginale 170.

(*) Nel traffico con l'Italia questa eccezione si applica solo per i carri serbatoi contenenti benzina o petrolio.

3° *Celluloide in placche, fogli, verghe o tubi, oggetti manifatturati di celluloide, celluloide di films in rotoli* (*), *films di celluloide già esposti alla luce* [*anche sviluppati*] (**), *cascami di celluloide o di films di celluloide.*

2. Come nota in calce al « celluloide di films in rotoli » (*) ed ai « films per celluloide » (**) si mette:

(*) Cioè la materia greggia per films senza emulsione.

(**) I films non esposti alla luce sono trasportati senza condizioni e così pure i films di ogni genere già esposti alla luce (anche sviluppati) se essi sono imballati secondo l'uso del commercio e cioè per lo meno in resistenti scatole di legno a perfetta tenuta oppure in scatole di latta o di cartone molto resistente, che alla loro volta devono essere imballate in robuste casse di legno, a condizione che lo speditore nella lettera di vettura certifichi tale imballaggio o per iscritto, mediante bollo o timbro a stampa.

Nel capitolo A (*Imballaggio*) di questa classe si deve redigere:

1. L'alinea (3) d) - cifra marginale 176 - come segue:

d) il peso di un collo non deve oltrepassare:

1° se imballato secondo *a*) α sino a δ: 60 Kg. per i tubi e 100 Kg. per le verghe;

2° se imballato secondo c) β sino a δ): 40 Kg.; se imballato secondo *c*) δ) in doppio involucro: 80 Kg.

2. L'alinea (4) - cifra marginale 177 - come segue:

(4) *Il perossido di benzoile o superossido di benzoile* con meno del 25 % ma almeno [illegible] % di acqua (4°) deve essere imballato in scatole di cartone il cui contenuto non deve oltrepassare 2 Kg. Le scatole di cartone debbono essere sistemate solidamente dentro robuste casse di legno a perfetta tenuta ed a sicura chiusura. Una cassa non deve contenere più di 25 Kg. di perossido di benzoile o superossido di benzoile.

Nel capitolo B (*Modo di trasporto*) di questa classe - cifra marginale 178 - si deve redigere il primo capoverso come segue:

Le materie indicate sotto 1°, ad eccezione di quelle imballate, e così pure i *cascami di celluloide e di films* imballati secondo il capitolo A (*Imballaggio*) alinea (3) *c*) β) a δ), non sono ammessi al trasporto a grande velocità per spedizioni a piccole partite.

Nelle prescrizioni per la *Classe IV* (*Sostanze velenose*) il punto 7° della cifra marginale 180 avrà il seguente tenore:

7° *L'acido ossalico e l'ossalato di potassio allo stato solido; i sali dell'acido idrofluosilicico.*

La nota a piè pagina che si riferisce a detto punto 7° sarà soppressa, ed inoltre viene parimenti soppresso - cifra marginale 180 - il punto 9° *anilina* (olio di anilina).

Nel capitolo A (*Imballaggio*) di questa classe - cifra marginale 189 - viene soppresso l'alinea (9).

Nel capitolo B (*Altre prescrizioni*) di questa classe viene soppresso:

1. Nell'ultimo capoverso dell'alinea (1) *b*) - cifra marginale 194 - le parole: « nonchè quelle nominate sub IV 9° ».

2. Nell'alinea (1) c) - cifra marginale 194 - la cifra « 9 ».

Il capitolo C (*Modo di trasporto*) ed il capitolo D (*Carico*) di questa classe - cifre marginali 200 e 201 - prendono il seguente tenore:

C. — *Modo di trasporto.*

Sono escluse dal trasporto a grande velocità per spedizioni a piccole partite *le materie indicate sotto* 1°, 3°, 4°, 5°, 6° *a*), 6° *c*) e 10° fatta eccezione per le spedizioni delle materie *di cui alla cifra* 3° per la lotta antimalarica in casi urgenti e del sublimato (cifra 6*a*) in caso di spedizioni per la lotta contro le epidemie - così pure i *recipienti vuoti* (*com-*

presi i sacchi) in cui erano contenute *le materie appartenenti alle cifre sopra accennate*, a meno che le materie stesse non siano riposte in recipienti di lamiera o di vetro stagni e ben chiusi che, accuratamente avvolti con la lana di legno, siano imballati in recipienti di lamiera ben saldati ed il tutto riposto in robuste casse di legno.

D. — *Carico*.

Le materie indicate sotto 1°, 3°, 4°, 5°, 6° *a*), 6° *c*), *e* 10° *fatta eccezione delle materie indicate sotto* 3° nel caso di spedizioni urgenti fatte per la lotta antiparassitaria ed il sublimato (6° *a*) in caso di spedizioni fatte per la lotta contro le epidemie - come pure le *spedizioni di recipienti vuoti* (compresi i *sacchi*) che hanno servito per l'imballaggio di tali sostanze - non possono essere caricati nello stesso carro con le sostanze alimentari, a meno che le materie non siano contenute in recipienti ben chiusi di lamiera o di vetro che, accuratamente circondati di lana di legno, siano riposti dentro recipienti di lamiera ben saldati ed il tutto sistemato in robuste casse di legno.

(L'alinea (2) di questo capitolo è soppresso).

Nelle prescrizioni per la *Classe V* (*Materie caustiche*) si sopprime:

1. Nel capitolo A (*Imballaggio*) nell'alinea (13) - cifra marginale 218 - la seconda frase « I colli contenenti *acido nitrico rosso fumante* (cifra 1°) devono inoltre portare l'etichetta del modello n. 3 ».
2. L'intero capitolo D (*Carico*) - cifra marginale 236.

Allegati:

Modello 1 come il modello 1 (rosso) dell'allegato I alla C.I.M. inquadrato una volta.

Modello 1*a* come il modello 1 dell'allegato I alla C.I.M. ma inquadrato due volte.

Modello 2 come il modello 2 (nero) dell'allegato I alla C.I.M. inquadrato una volta.

Modello 2*a* come il modello 2 (nero) dell'allegato I alla C.I.M. ma inquadrato due volte.

Modello 2*b* una racchetta (verde).

(6544)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 agosto 1931.

Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1048, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;

Visto il proprio decreto 29 giugno 1930, con cui fu costituito il Collegio di revisori dei conti dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;

Ritenuto che, essendo scaduti di carica i revisori dei conti nominati col predetto decreto, occorre procedere alla rinnovazione del Collegio stesso;

Viste le lettere con cui i Ministeri delle finanze e delle corporazioni propongono che siano confermati nella carica di revisori dei conti rispettivamente il cav. dott. Mario Romanelli ed il cav. uff. dott. Giuseppe Favia;

Decreta:

Il Collegio di revisori dei conti dell'Istituto nazionale L.U.C.E. è ricostituito come appresso:

Chatelain gr. uff. dott. Federico;

Romanelli cav. dott. Mario, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Favia cav. uff. dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni.

Roma, addì 22 agosto 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6558)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1931.

Determinazione del coefficiente di maggiorazione da applicare alle indennità per danni di guerra sofferti dai fabbricati siti nel territorio della provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative emanate pel risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, modificato col R. decreto 18 aprile 1920, n. 580;

Visto il decreto interministeriale 2 maggio 1923, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese, registro 10, foglio 3785, a firma propria e del Ministro per le finanze;

Riconosciuta la necessità di stabilire il coefficiente di maggiorazione da applicare alle indennità per danni di guerra sofferti dai fabbricati siti nel territorio della provincia di La Spezia;

Vista la relazione 26 maggio 1931-IX della Commissione di cui al citato decreto interministeriale 2 maggio 1923;

Decreta:

La somma risultante dalla determinazione del valore dell'immobile distrutto ai sensi dell'art. 8, lettere *a*) e *b*) del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, modificato con R. decreto 18 aprile 1920, n. 580, è aumentata, per la provincia di La Spezia, in rapporto ai prezzi di costruzione per lavori eseguiti nei periodi di tempo appresso indicati, nella misura segnata a fianco di ciascun periodo:

per l'anno 1916 del 130 %;
per l'anno 1917 del 175 %;
per l'anno 1918 del 245 %;
per l'anno 1919 del 300 %;
dal 1° gennaio 1920 al 30 giugno 1920 del 350 %;
dal 1° luglio 1920 al 30 settembre 1920 del 400 %;
dal 1° ottobre 1920 al 31 maggio 1921 del 500 %;
dal 1° giugno 1921 al 30 settembre 1921 del 450 %;
dal 1° ottobre 1921 al 15 giugno 1922 del 400 %;
dal 16 giugno 1922 al 15 ottobre 1922 del 350 %;
dal 16 ottobre 1922 al 28 febbraio 1923 del 325 %;
dal 1° marzo 1923 al 30 agosto 1923 del 300 %;
dal 1° settembre 1923 al 15 maggio 1925 del 280 %;
dal 16 maggio 1925 al 15 settembre 1925 del 320 %;
dal 16 settembre 1925 al 12 agosto 1926 del 350 %;
dal 13 agosto 1926 al 24 luglio 1927 del 375 %;
dal 25 luglio 1927 al 15 ottobre 1927 del 330 %;
dal 16 ottobre 1927 al 4 dicembre 1927 del 300 %;
dal 5 dicembre 1927 al 14 maggio 1929 del 280 %;
dal 15 maggio 1929 al 10 febbraio 1931 del 300 %;
dall'11 febbraio 1931 e fino a nuovo provvedimento del 270 %.

Roma, addì 27 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: LEONI.

(6560)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1931.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Moldes (Argentina).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in Moldes alla dipendenza del Regio consolato in Cordoba.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: FANI.

(6542)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1931.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Sucre (La Paz).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in Sucre alla dipendenza della Regia legazione in La Paz.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: FANI.

(6543)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1931.
Sostituzione del commissario per la straordinaria gestione della Cassa di risparmio di Terni.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il decreto Ministeriale 22 luglio a. c. col quale, ritenuta l'urgente necessità di affidare temporaneamente la gestione della Cassa di risparmio di Terni ad un commissario straordinario, si è provveduto alla nomina quale commissario straordinario per la detta gestione del gr. uff. ing. Emilio Venezian;

Considerata la necessità ed urgenza di nominare un nuovo commissario in seguito alla morte del gr. uff. Venezian;

Decreta:

In sostituzione del gr. uff. ing. Emilio Venezian, è nominato commissario per la straordinaria gestione della Cassa di risparmio di Terni il cav. uff. dott. Paladino Paladini, capo sezione con funzioni ispettive nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed andrà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

(6559)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1243 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bursich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bursich Giorgio figlio del fu Giorgio e della fu Giovanna Contussich, nato a Sanvincenti il 3 febbraio 1883 e abitante a Pola, Monte Grande n. 381, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Oliva Mattias fu Michele e di Maria Cabronich, nata a Sanvincenti il 1° luglio 1876, ed ai figli: Giorgio, nato a Sanvincenti il 9 agosto 1906; Giuseppe, nato a Gallesano (Pola) il 24 maggio 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4987)

N. 1239 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie

della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bursich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bursich Giovanni figlio del fu Martino e della fu Vasin Antonia, nato a Pola il 25 marzo 1891 e abitante a Brioni (Pola), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4990)

N. 941 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Giuseppe figlio del fu Simeone e di Maria Ferri, nato a Villanova (Parenzo) il 1° maggio 1891 e abitante a Pola, via S. Felicita, n. 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Elfrida Pihan fu Antonio e fu Maria Pihan, nata a Schonpriesen il 29 agosto 1898 ed ai figli nati a Pola: Bruno, il 3 luglio 1919; Enrico, il 28 dicembre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(4991)

N. 3390-671.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bratuz ved. Giuseppina fu Antonio Suligoj e fu Caterina Bratuz, nata a Chiapovano il 13 marzo 1871 e residente a Chiapovano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratuz Antonia fu Giuseppe, nata a Chiapovano il 13 giugno 1905, figlia;

Bratuz Giovanna fu Giuseppe, nata a Chiapovano il 20 dicembre 1907, figlia;

Bratuz Attilia fu Giuseppe, nata a Chiapovano il 28 novembre 1909, figlia;

Bratuz Elisabetta fu Giuseppe, nata a Chiapovano il 12 novembre 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Chiapovano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5905)

N. 3390-670.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratuz Giovanni fu Martino e della fu Kolenç Anna, nato a Chiapovano il 18 agosto 1868 e residente a Chiapovano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratuz Maria fu Giovanni Savle, nata a Chiapovano il 22 marzo 1882, moglie;

Bratuz Giuseppe, nato a Chiapovano il 16 agosto 1905, figlio;

Bratuz Luigi, nato a Chiapovano il 29 maggio 1907, figlio;

Bratuz Carolina, nata a Chiapovano il 17 ottobre 1911, figlia;

Bratuz Giulia, nata a Chiapovano il 15 febbraio 1916, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Chiapovano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5906)

N. 3390-669.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratuz Giovanni fu Antonio e della fu Rijavez Maria, nato a Chiapovano il 21 novembre 1894 e residente a Chiapovano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratuz Giuseppina fu Antonio Savli, nata a Chiapovano il 13 marzo 1899, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Chiapovano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5907)

N. 3390-668.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratuz Giacomo fu Giacomo e fu Brezavscek Marianna, nato a Chiapovano il 25 giugno 1868 e residente a Chiapovano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratuz Maria fu Andrea Podgornik, nata a Chiapovano il 18 febbraio 1866, moglie;

Bratuz Maria, nata a Chiapovano il 19 novembre 1902, figlia;

Bratuz Francesca, nata a Chiapovano il 25 febbraio 1905, figlia;

Bratuz Agnese, nata a Chiapovano il 12 gennaio 1907, figlia;

Bratuz Francesco, nato a Chiapovano il 17 settembre 1900, figlio;

Bratuz Angela, nata a Chiapovano il 12 ottobre 1909, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Chiapovano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5908)

N. 3390-667.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratuz Giacomo fu Francesco e fu Pust Caterina, nato a Bernberg (Austria) il 24 luglio 1887 e residente a Chiapovano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratuz Teresina fu Antonio Saule, nata a Chiapovano l'8 ottobre 1893, moglie;

Bratuz Maria, nata a Chiapovano il 21 settembre 1913, figlia;

Bratuz Anna Maria, nata a Chiapovano il 27 luglio 1930, figlia;

Bratuz Maria fu Francesco, nata a Skocidol (Austria) il 19 aprile 1889, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Chiapovano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5909)

N. 3390-666.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratuz Francesco fu Francesco e fu Iakulin Maria, nato a Chiapovano il 4 agosto 1903 e residente a Chiapovano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratuz Giuseppe, nato a Chiapovano il 14 ottobre 1906, fratello;

Bratuz Ludmilla, nata a Chiapovano il 19 settembre 1911, sorella;

Bratuz Olga, nata a Chiapovano il 15 luglio 1914, sorella

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Chiapovano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5910

N. 3390-665.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratuz Antonio fu Gaspare e della fu Hvala Maria, nato a Chiapovano il 27 aprile 1890 e residente a Chiapovano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratuz Gisella di Giuseppe Hvala, nata a Tribussa il 5 maggio 1899, moglie;

Bratuz Giuseppe, nato a Banialuca (S. H. S.) il 19 marzo 1921, figlio;

Bratuz Osvaldo, nato a Banialuca (S. H. S.) il 7 marzo 1922, figlio;

Bratuz Maria, nata a Banialuca (S. H. S.) il 26 agosto 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Chiapovano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5911)

N. 3390-664.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratuz Antonio fu Andrea e fu Leban Anna, nato a Chiapovano il 26 marzo 1855 e residente a Chiapovano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bratuz Francesca fu Antonio, nata a Chiapovano il 28 luglio 1869, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Chiapovano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SPASIANO.

(5912

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Camera dei deputati il 22 agosto 1931, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1931, numero 958, che approva una nuova convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società Zaratina per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo H (Zara).

(6561)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 25 agosto 1931-IX un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 maggio 1931-IX, n. 785, che determina i contingenti delle merci prodotte nelle isole italiane dell'Egeo da ammettere in franchigia dei dazi doganali all'importazione del Regno.

(6562)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per esami a 12 posti di vice segretario (gruppo A - grado 11°) nell'Amministrazione scolastica regionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme esecutive, interpretative ed integrative;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il regolamento per l'Amministrazione centrale e per l'Amministrazione scolastica regionale dell'educazione nazionale, approvato col R. decreto 15 agosto 1925, n. 1918;
Veduto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Veduto il ruolo organico del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione scolastica regionale, approvato col R. decreto 29 luglio 1925, n. 1286;
Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Veduto il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1088;
Veduto il R. decreto 3 luglio 1930, n. 1067, che autorizza l'assunzione mediante concorso di 13 vice segretari nel ruolo dell'Amministrazione scolastica regionale;
Veduto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esame, a 12 posti di vice segretario nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo *A*, grado 11°) dell'Amministrazione scolastica regionale.

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso soltanto:

1° gli impiegati che dalla data del 18 dicembre 1930 appartengano a ruoli di gruppo inferiore al gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

2° il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo, comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti, alla data del 18 dicembre 1930, le funzioni proprie del ruolo del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione scolastica regionale.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

Chiunque intenda partecipare al concorso dovrà, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, presentare domanda, in carta bollata da L. 5, al Ministero dell'educazione nazionale (Ufficio centrale per gli affari generali e per il personale), pel tramite del rispettivo capo di ufficio.

Art. 4.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti appresso indicati:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18;

b) diploma originale, o copia notarile autentica, di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche e sociali conseguita in una università o in un istituto d'istruzione superiore del Regno anteriormente al 18 dicembre 1930;

c) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici; sono equiparate ai cittadini dello Stato, le persone di cui all'art. 1, comma 2° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

d) certificato medico, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; per gli invalidi di guerra il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo articolo 15 del Regio decreto medesimo;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune, ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato generale negativo, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) documento dal quale risulti che il concorrente ha ottemperato alle leggi sul reclutamento. I candidati ex combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

h) fotografia del concorrente, con la firma di lui autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

i) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*) gli italiani non regnicoli, e dalla presentazione del documento di cui alla lettera *g*) le donne.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *g*) e *i*), nonchè copia dello stato di servizio civile.

I concorrenti non impiegati di ruolo dovranno unire a corredo della domanda, oltre a tutti i documenti sopra elencati, anche un certificato rilasciato dai rispettivi capi di ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), quando vi suppliscano con un certificato del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo, ed essere muniti delle occorrenti legalizzazioni e vidimazioni.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), non saranno accettabili se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Art. 5.

Le domande che perverranno al Ministero (Ufficio centrale per gli affari generali e per il personale) dopo il termine stabilito nel precedente art. 3 o che non saranno redatte in carta da bollo da L. 5, o corredate di tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non avranno effetto.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro, ai sensi dell'art. 1°, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma. Le date delle prove scritte saranno stabilite con successiva ordinanza Ministeriale.

I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno, dell'ora e del luogo in cui gli esami saranno tenuti.

Le tre prove scritte saranno una su un tema di diritto civile, una su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale, ed una su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

Saranno materie della prova orale:

a) il diritto civile, il diritto amministrativo, il diritto costituzionale e il diritto corporativo e sindacale;

b) la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

c) la legislazione scolastica e delle antichità e belle arti.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 5, lettera a) del regolamento 15 agosto 1925, n. 1918.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali e la formazione della graduatoria si osserveranno le disposizioni del Capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923. n. 2960.

Art. 8.

I posti messi a concorso saranno assegnati tenute presenti le proporzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti suindicati saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria formata in base alle votazioni riportate e coll'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

A parità di merito i candidati coniugati con prole saranno preferiti a quelli coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, fatta eccezione per coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e all'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: GIULIANO.

(6563)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare in esecuzione al progetto per la sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Bobbio in provincia di Piacenza.

Con decreto Ministeriale 22 agosto 1931, n. 1853, è stato approvato l'elenco dei terreni da sistemare in esecuzione al progetto 24 marzo 1930 per la sistemazione idraulico forestale del bacino montano del torrente Bobbio in comune di Bobbio (Piacenza).

(6554)

CORTE DI APPELLO DEGLI ABRUZZI

Esami di perito calligrafo.

IL PRIMO PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DEGLI ABRUZZI

Visto l'art. 2 del regolamento annesso al R. decreto 25 maggio 1858, n. 5002;

Decreta:

L'esame degli aspiranti alla professione di perito calligrafo si terrà nella sede di questa Corte di appello, innanzi alla Commissione all'uopo designata, nei giorni 18 e 19 febbraio 1932, alle ore 10.

Gli aspiranti dovranno presentare la relativa domanda, corredata dei prescritti documenti, alla Prima Presidenza di questa Corte entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Aquila, addì 18 agosto 1931 - Anno IX

p. *Il primo presidente*: U. COLESANTI.

(6550)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1729 — Data: 29 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Genova — Intestazione: cav. Aonzo Enrico fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 108,50 — Debito: 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2575 — Data: 4 febbraio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Napoli — Intestazione: Morisani Bianca fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 255,50 — Debito: 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 530 — Data: 29 aprile 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Catania — Intestazione: coniugi Cardone Emanuela di Michele e Mioccio Vincenzo fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 6600 — Consolidato: 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3979 — Data: 15 aprile 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Intestazione: Bosco Roberto — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 600 — Consolidato: 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 agosto 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6551)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di interessi su titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 17.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato consolidato 5 %, n. 173464, per la rendita annua di L. 1060 intestato a Bersano Angelo di Mario minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Settimo Torinese (Torino).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi, dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 22 agosto 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6552)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione** (Elenco n. 5

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % » »	341492 350482 642389	703.50 420 — 175 —	Lavagno *Clotilde* fu Evasio, moglie di Giordana Matteo-Vincenzo, dom a Pinerolo, vincolata	Lavagno *Maria-Assunta-Clotilde* fu Evasio, ecc. come contro.
»	663408	175 —	Lavagno *Clotilde* fu Evasio, ved. di Giordana *Vincenzo*, dom. a Torino.	Lavagno *Maria-Assunta-Clotilde* fu Evasio, vedova di Giordana *Matteo Vincenzo*, dom. a Torino.
»	442533	105 —	Bacigalupo Giovanni Antonio di Biagio dom. a Certenoli di S. Colombano (Genova) con usufrutto vitalizio a *Catterina Daveggio* fu Giuseppe moglie di Bacigalupo Biagio	Intestata come contro con usufrutto vitalizio ad Avveggio Cattarina fu Giuseppe, ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio »	487786 32532 47320	19.250 — 2.825 — 250 —	Brichetto Anna fu Umberto, moglie di Croce Giovanni, domiciliata in Genova con usufrutto vitalizio a Gambetta *Flaminia* fu Giovanni Battista, vedova di Brichetto Umberto, domiciliata in Genova.	Intestazione come conro con usufrutto vitalizio a Gambetta *Carlotta Flaminia* ecc. come contro.
» » »	23181 23182 23183	495 — 495 495 —	Failla Francesca, Failla Ignazio, Failla Anna } fu Vito, minore sotto la p. p. della madre Cappellani *Maria-Assunta* ved. Failla, dom. a Catania.	Intestazione come contro, Intestazione come contro, Intestazione come contro } fu Vito, minore sotto la p. p. della madre Cappellani *Angelica-Maria-Assunta* ecc. come contro.
Cons. 5 %	84099	65 —	*Bartilomea Evangelista* fu Giuseppe dom. a New York	*Evangelista Bartolomeo* fu Giuseppe ecc. come contro.
3.50 %	538502	140 —	Ruffinoni *Maria* di Andrea, nubile, dom. a Varzo (Novara).	Ruffinoni *Monica* ecc. come contro.
»	826310	1.729 —	De Gaetano *Teresa* fu Giovanni, nubile, domiciliata in Napoli.	De Gaetano *Maria-Giuseppa-Teresa*, nubile, domiciliata in Napoli.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° agosto 1931 Anno IX *Il direttore generale*: CIARROCCA.

(5744)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.